

DETERMINAZIONE DSAI/29/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 13 settembre 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- le raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; inoltre, il punto 5.4 delle Linee guida CIG 10 prevede per le imprese di distribuzione del gas l'obbligo di predisporre, almeno la procedura operativa relativa al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e la procedura operativa relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l'utilizzo del modulo di rapporto di pronto intervento (comma 1, lettera a);
 - l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (comma 1, lettera b);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute, di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, nonché

- l'obbligo di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punti (i), (ii) e (iii);
- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
 - l'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 10, comma 3, della RQDG 14/19 (ora articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25), quale la dispersione di gas a valle del punto di riconsegna (comma 1, lettera e);
 - l'obbligo di sospendere la fornitura di gas, al fine di garantire la pubblica incolumità nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas (comma 1, lettera f);
 - l'obbligo di comunicare in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione (comma 1, lettera g);
- l'articolo 14, comma 2, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 2, della RQDG 20/25) prevede, tra l'altro, a tutela della pubblica incolumità e per garantire la gestione di tutte le chiamate pervenute, che, nel caso in cui il chiamante al centralino di pronto intervento non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore;
 - l'articolo 26, comma 4, della RQDG 14/19 (ora articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare le dispersioni localizzate, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione;
 - l'articolo 26, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25) impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni richiesta di pronto intervento le informazioni ivi previsti, tra le quali:
 - la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 3 (ora articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25); la classificazione della situazione alla quale riferire la chiamata di pronto intervento avviene in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri *in loco*; nel caso in cui si tratti di un falso allarme, la chiamata viene classificata in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento (lettera c);

- la data e l'ora di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento (lettera d);
- ai sensi dell'articolo 68, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 79, della RQDG 20/25), in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10 della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 12 della RQDG 20/25), tra l'altro, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M nonché un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N, (comma 6, lettera a), punti (i) e (ii).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 52/2020/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 16, 17, 18 e 19 marzo 2021 presso un luogo indicato dal Consorzio Simegas (di seguito Simegas o il consorzio) è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "BACINO SICILIA 16", gestito dallo stesso, che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a) e d) della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, lettere a) e d) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, il Consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate relativamente al pronto intervento, al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e alla classificazione delle dispersioni localizzate; in particolare il consorzio in sede di verifica ispettiva ha prodotto le procedure operative denominate "PROCEDURA OPERATIVA PRONTO INTERVENTO GAS - DISTRIBUZIONE revisione 02 del 15/10/2019" e "PROCEDURA OPERATIVA PRONTO INTERVENTO GAS - DISTRIBUZIONE revisione 03 del 10/02/2020" che non risulterebbero aggiornate con riferimento alle delibere dell'Autorità e alle norme tecniche di settore nonché alle definizioni ivi riportate; inoltre, per la procedura operativa relativa all'attività di ripristino

- della fornitura di gas a uno o più clienti finali - che a detta del consorzio, sarebbe integrata nelle citate procedure operative relative al pronto intervento - non sarebbero presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25); infine, il consorzio non disporrebbe di una procedura operativa relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate (punto 16 della *check list* e documenti 16a e 16b allegati);
- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, il consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento in conformità alle norme tecniche vigenti; in particolare, il consorzio non disporrebbe di attestati di formazione del proprio personale relativamente all'attività di sorveglianza degli impianti (previsti dalle raccomandazioni UNI/PdR 39:2018), come dichiarato dallo stesso in sede di verifica ispettiva (punto 18 della *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, il consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento; in particolare i militari della Guardia di Finanza nel corso del controllo (festivo) del 24 maggio 2020 al numero di pronto intervento 0921.680877, nelle chiamate delle ore 10:51, 10:56 e 11:02, pur avendo digitato il tasto 1 relativo all'opzione "guasti ed emergenze" non sarebbero riusciti a parlare con un operatore di centralino di pronto intervento (punto 7 della *check list*);
 - iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b) e comma 2, della RQDG14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera b) e comma 2 della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento; inoltre, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalle verifiche ivi effettuate in data 16 marzo 2021 alle ore 16:21 al numero 0921.921132 e in data 18 marzo 2021 alle ore 20:28 al numero 0921.680877, è dotato di un centralino di pronto intervento che non consentirebbe al chiamante di comunicare con l'operatore di pronto intervento in caso di mancata digitazione sulla tastiera dell'opzione 1 relativa a "guasti ed emergenze" (punto 6 della *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, sembrerebbe non aver ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute almeno fino al 2020 con riferimento al numero

- 0921.680877 e almeno fino al 2018 con riferimento al numero 0921.921132; inoltre, il consorzio, in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (ii) della RQDG 20/25 non garantirebbe l'autonomia di 24 ore del centralino di pronto intervento, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (punto 8 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati);
- vi. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, il consorzio non avrebbe ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 23 (ventitré) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, sarebbe emerso che in occasione della totalità delle chiamate in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non avrebbe fornito alcuna istruzione (punto 13 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati nonchè "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento 2019" e "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento del 2020");
- vii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, contenente per ogni chiamata i campi previsti all'art. 1, comma 1, della RQDG 14/19 e all'art. 1, comma 1, della RQDG 20/25 (punti 9 e 10 della *check list* e documenti 9a e 9b e 10a allegati);
- viii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 14/19, il consorzio, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non avrebbe ottemperato all'obbligo di fronteggiare con tempestività una richiesta di pronto intervento; in particolare, in occasione di una chiamata di pronto intervento per dispersione di gas dell'8 agosto 2019 delle ore 12:26, di cui al progressivo n. 10 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019, l'operatore di pronto intervento, pur in presenza di ripetute sollecitazioni del segnalante finalizzate a un rapido intervento, avrebbe deciso di pianificare l'intervento il giorno successivo; inoltre, a seguito di una segnalazione di pronto intervento per dispersione di gas del 29 novembre 2019 delle ore 10:00, di cui al progressivo n. 7bis della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019, la società avrebbe inviato il personale incaricato solo a seguito del sollecito effettuato successivamente dal medesimo utente alle

- 15:31 dello stesso giorno (progressivo n. 7 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019) (documento 13a allegato alla *check list*);
- ix. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f), della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dalla documentazione acquisita a campione in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di sospendere la fornitura di gas a fronte della rilevazione di due dispersioni di gas a valle del punto di riconsegna, del 27 aprile 2020 e del 22 giugno 2020, non ancora eliminate (progressivi nn. 4 e 5 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2020 e documento 13b allegato alla *check list*);
- x. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, il consorzio, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicare in forma scritta i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento a tutti i venditori operanti sulle proprie reti solo in data 18 marzo 2021 (punto 12 della *check list* e documenti 12a e 12b allegati);
- xi. in violazione dell'articolo 26, comma 4, della RQDG 14/19 e dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 14/19, il consorzio, come risulta dalla documentazione acquisita a campione in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di registrare in tabella N la dispersione di gas del 26 agosto 2019 di cui al progressivo n. 12 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019 (documenti 13a e 15a allegati alla *check list*);
- xii. in violazione dell'articolo 26, comma 8, della RQDG 14/19 e dell'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25, nonché dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25, il consorzio, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi prodotta, non avrebbe correttamente registrato alcune chiamate di pronto intervento nella tabella M; in particolare, il consorzio in occasione di quattro chiamate pertinenti di pronto intervento (di cui ai progressivi nn. 1, 3 e 9 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019 e n. 2 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2020) poi rivelatesi falsi allarmi, non avrebbe classificato tali chiamate in tabella M in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento; inoltre il consorzio in un caso avrebbe registrato la data errata della richiesta di pronto intervento (progressivo n.10 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019), in due casi avrebbe registrato come “danneggiamento senza dispersione” richieste di pronto intervento risultate essere dispersioni di gas (progressivo n. 12 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019 e progressivo n. 3 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2020) ed infine non avrebbe registrato una richiesta di pronto intervento (progressivo n. 7bis della Tabella

di riscontro chiamate di pronto intervento – dettaglio 2019) (documenti 13a, 13b, 14a e 14b allegati alla *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti del Consorzio Simegas;
- sia opportuno invitare il Consorzio Simegas, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., ii., iv., v., vi. e vii., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento sanzionatorio nei confronti del Consorzio Simegas per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare il consorzio, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., ii., iv., v., vi. e vii., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale

casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Simegas (P.IVA 04406390825) mediante PEC all'indirizzo consorziosimegas@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 settembre 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro